

Regio Decreto 27 aprile 1913, n. 431

GU n. 117 del 20-05-1913

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, che istituisce un corpo d'ispettori dell'industria e del lavoro;
Sentito il parere del Consiglio superiore del lavoro;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro ministro, segretario di stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, d'accordo coi ministri segretari di Stato per gli affari interni e per il tesoro

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per l'applicazione della legge 22 dicembre 1912, n. 1361, che istituisce un corpo d'ispettori dell'industria e del lavoro, visto d'ordine nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1913

VITTORIO EMANUELE III
GIOLITTI - NITTI - TEDESCO.

Registrato alla corte dei conti, addì 17 maggio 1913.

Reg. 91. atti del governo a f. 100. A. COPPI.

Luogo del sigillo. V. il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO

per l'applicazione della legge 22 dicembre 1912, n. 1361 che istituisce un corpo di ispettori dell'industria e del lavoro.

Art. 1.

La sede e la circoscrizione dei circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro sono stabilite per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore del lavoro. Possono essere istituite, per decreto ministeriale, sezioni distaccate dipendenti da uno dei circoli suddetti.

Art. 2.

La vigilanza dei servizi affidati all'ispettorato dell'industria e del lavoro è esercitata dal Ministero per mezzo della direzione generale della statistica e del lavoro (Ufficio del lavoro) in quanto riguarda l'ordinamento generale del servizio e gli studi di carattere generale.

La direzione e la coordinazione della vigilanza relativa all'applicazione delle singole leggi indicate all'art. 1 della legge spettano agli uffici del ministero che ne hanno l'amministrazione.

Art. 3.

Il personale dell'ispettorato dell'industria e del lavoro si distingue in capi circolo, ispettori ed aiutanti ispettori ed ufficiali d'ordine.

I capi circolo hanno la direzione e la responsabilità del servizio nella loro circoscrizione. ad essi sono attribuite le facoltà disciplinari dei capi di ufficio non dipendenti da Direzioni generali oltre quelle espressamente determinate dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4.

E' riservata al capo circolo od a chi per esso la firma della corrispondenza, la rappresentanza dell'ufficio verso le autorità e verso i privati, il rilascio di concessioni in dipendenza delle varie leggi.

Ferme rimanendo le disposizioni del penultimo alinea dell'art. 2 e del 1° alinea dell'art. 3 della legge è pure di sua esclusiva spettanza autorizzare comunicazioni alla stampa sulle materie di competenza dell'ispettorato, con le avvertenze che saranno stabilite in via normale dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 5.

I capi dei circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro hanno l'obbligo di fornire tutti i chiarimenti che loro vengono richiesti intorno alle leggi alla cui applicazione essi debbono vigilare.

Le autorità ed i privati si dirigono particolarmente ad essi per la consulenza su tutta la materia relativa.

Art. 6

Gli ispettori e gli aiutanti ispettori compiono tutte le funzioni ad essi affidate dall'art. 1 della legge, in conformità alle istruzioni del capo del circolo cui appartengono, ed a quelle di carattere generale diramate dal ministero di agricoltura, industria e commercio.

E' però in facoltà del capo circolo di escludere sia talune categorie di opifici, sia determinate disposizioni legislative dal campo di attività dei singoli ispettori od aiutanti, quando ritenga necessario di specializzare certi rami di vigilanza, o di meglio utilizzare la speciale competenza di taluno dei funzionari.

Tuttavia questi funzionari hanno l'obbligo di avvertire il capo circolo, quando ritengano violate alcune delle disposizioni escluse dalla loro competenza.

Art. 7.

Il personale d'ispezione segue di regola l'ordine di visita stabilito dal capo del circolo, sia in riguardo alle località, come alle aziende da visitare. Quando però abbia ragione di supporre che in aziende non comprese nel piano d'ispezione si compiano violazioni di legge e più particolarmente quando gli accertamenti relativi rivestano carattere di urgenza o siano richiesti da organizzazioni padronali od operaie, avrà facoltà di visitarle, dandone sollecitamente notizia al proprio capo.

Eguale mente esso riferisce al capo circolo sull'azione spiegata relativamente alle richieste di intervento in conflitti del lavoro che gli fossero state rivolte da una delle parti in contesa o concordemente da tutte.

I verbali di contravvenzione sono trasmessi dal funzionario che li ha elevati direttamente all'autorità giudiziaria.

Art. 8.

Quando le circostanze lo richiedano, il capo circolo può ordinare ispezioni da compiersi contemporaneamente da due o più funzionari. In tal caso la direzione dell'ispezione è affidata al funzionario di grado superiore e per lo stesso grado di superiore anzianità.

Qualora fra i funzionari incaricati di tali ispezioni sorga divergenza sui provvedimenti da prendersi in seguito all'eseguita visita, decide il capo circolo al quale essi dovranno subito riferire.

Art. 9.

Gli ispettori dell'industria e del lavoro hanno i diritti e le facoltà stabiliti dalla legge 22 dicembre 1912, n. 1361, nonché delle varie leggi affidate alla loro vigilanza. Nondimeno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che essi servano a compiere od a nascondere violazioni di legge.

Art. 10.

I funzionari del corpo di ispettori dell'industria e del lavoro hanno facoltà di prendere visione dei registri e documenti che le autorità provinciali e comunali debbono tenere per l'applicazione delle leggi affidate alla loro vigilanza.

Il capo circolo può altresì chiedere comunicazione alle regie prefetture ed agli uffici di pubblica sicurezza delle denunce d'infortunio e degli altri documenti originali riferentisi all'applicazione delle leggi di cui sopra.

Per via di accordi con gli altri Ministeri interessati, o di circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio per le materie di sua competenza, sono stabiliti i modi con cui gli ispettori possono prendere visione di altri documenti utili per l'esplicazione del loro mandato, e specialmente dei registri scolastici, delle richieste ferroviarie per comitive di emigranti per ragioni di lavoro e simili, dei registri e documenti relativi alle singole assicurazioni contro gli infortuni, presso le società e sindacati che esercitino tali assicurazioni.

Art. 11.

I funzionari incaricati delle ispezioni possono richiedere direttamente l'intervento dell'ufficiale sanitario ogni qualvolta, nel corso di una visita, si dimostri necessario di giudicare:

a) delle condizioni sanitarie degli operai e della loro attitudine fisica al lavoro cui sono addetti;

b) delle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle relative dipendenze, nonché di quelle dei dormitori, delle stanze di allattamento, dei refettori e delle latrine.

Quando lo ritengano necessario, richiedono altresì su tali fatti gli accertamenti dell'ufficio igienico sanitario dell'ispettorato di cui all'art. 14.

Essi debbono denunciare sollecitamente all'ufficiale sanitario, o al medico provinciale per gli opportuni provvedimenti le trasgressioni alle leggi sanitarie che vengono a loro conoscenza.

Art. 12.

Le prescrizioni che un funzionario creda di dover fare per l'applicazione delle leggi affidate alla sua competenza sono compilate su apposito foglio in doppio, firmato dal funzionario e dall'industriale, o dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale viene consegnata una delle copie.

L'industriale è tenuto ad eseguire le prescrizioni fattegli - salvo i casi di ricorso in forma legale - secondo le norme contenute nelle singole leggi. è anche tenuto a conservare il foglio sul luogo del lavoro, e a presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione.

Quando siano assenti l'industriale od altra persona che lo rappresenti, o quando questi rifiutino di firmare il foglio di prescrizione, quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio.

Art. 13.

Gli ufficiali d'ordine attendono ai lavori di archivio, di copia, di tenuta dei registri ad essi affidati, di elaborazione statistica dei dati raccolti ed a quanto altro sia ad essi affidato dai capi del circolo.

Art. 14.

Il capo circolo e l'ispettore, che, secondo l'art. 6 della legge debbono essere scelti fra laureati in medicina, costituiscono uno speciale ufficio alla diretta dipendenza del Ministero con l'incarico di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 1 della legge, di proporre i criteri di massima per l'applicazione di esse, di dar parere sulle concessioni e disposizioni generali relative, di compiere ispezioni in accordo col capo del circolo in cui esse dovranno effettuarsi, di investigare sulle condizioni di igiene e di salubrità del lavoro, oltre a quando altro su tali argomenti possa essergli affidato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 15.

L'ufficio igienico-sanitario di cui all'articolo precedente verrà dotato dei mezzi di ricerca sperimentale necessari, e potrà anche essere autorizzato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio a servirsi di laboratori scientifici esistenti, quando i mezzi a sua disposizione non siano sufficienti.

La stessa autorizzazione potrà essere accordata ai circoli d'ispezione per quegli studi di carattere sperimentale che dovessero eseguire per l'attuazione dei compiti loro fissati dall'art. 1 della legge.

Art. 16.

Con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, viene stabilito per ciascun esercizio finanziario e per ciascun circolo una somma da attribuirsi al capo circolo quale indennità per tutte le spese di ufficio, ad esclusione dell'affitto dei locali e dell'acquisto dei mobili. E' in facoltà del Ministero di accertare in quale misura la somma per tal modo accordata venne effettivamente erogata.

Art. 17.

Con le stesse norme sono determinate per ogni esercizio finanziario le somme richieste per gli eventuali esperimenti di laboratorio dell'ufficio igienico-sanitario dell'industria e del lavoro.

Art. 18.

E' altresì in facoltà del Ministero di determinare per ciascun esercizio le somme massime a disposizione del personale dei vari circoli, nonché dell'ufficio igienico-sanitario, per rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione.

Art. 19.

Gli ispettori, per il tempo in cui sono destinati con decreto ministeriale alla reggenza di un circolo di loro residenza, godono di una indennità annua di l. 500 ed hanno diritto alle diarie indennità e rimborso di viaggio corrispondenti al grado di capo circolo di 2° classe.

Se la reggenza è per un circolo differente da quello di loro residenza, si aggiunge all'indennità annua la metà dell'indennità di pernottazione.

Art. 20.

Ai funzionari dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro sono dovute nei casi di missione nel Regno le indennità giornaliere di viaggio e di pernottazione spettanti agli ufficiali del corpo Reale delle miniere, secondo la classificazione indicata qui appresso:

| GRADI E CLASSI di funzionari dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro | GRADI del corpo reale delle miniere corrispondenti agli effetti delle indennità di missione |
|---|---|
| Capi circolo di 1° classe | Ispettori superiori |
| Capi circolo di 2° classe e ispettori di 1° classe | Ispettori capi |
| Ispettori di 2° classe e aiutanti di 1° classe | Ingegneri ordinari ed allievi |
| Aiutanti ispettori di 2° classe | Aiutanti principali e aiutanti |

L'indennità chilometrica è però stabilita nella misura unica di l. 0,30 a chilometro per ogni ordine di funzionari.

Art. 21.

L'indennità chilometrica di viaggio si computa per l'andata come per il ritorno a partire dal punto nel quale si inizia il percorso su strade ordinarie non compiuto con linee a trazione meccanica.

Per le visite compiute nel perimetro del centro principale abitato del comune in cui ha sede il circolo e di quella città in cui l'ispettore sosti durante le sue gite, non compete alcuna indennità chilometrica. E' in facoltà del Ministero di determinare, su proposta del capo circolo, la zona precisa

da intendere come centro principale abitato nella città sedi di circolo.

L'indennità giornaliera viene corrisposta soltanto per le gite compiute fuori di tale ultima zona; quando però un funzionario debba trattenersi in visite compiute nella detta zona durante un'intera giornata, gli viene corrisposta un'indennità giornaliera pari ad un terzo di quella pertinente al suo grado.

Art. 22.

Per le visite d'ispezione eseguite nel periodo di tempo che intercede fra le ore 22 e le ore 4, viene corrisposta, indipendentemente ed in aggiunta alle indennità che eventualmente spettino agli ispettori dell'industria e del lavoro, una speciale indennità nella stessa misura di quella di pernottazione prevista dall'art. 20.

Art. 23.

Sono determinate caso per caso con decreto ministeriale le indennità di viaggio e di missione da corrispondersi ai funzionari dell'ispettorato dell'industria e del lavoro inviati all'estero per ragioni di servizio.

Art. 24.

L'orario normale di servizio è di 7 ore distribuite per ciascun funzionario secondo la modalità da stabilirsi dal capo circolo.

Di regola nell'orario di servizio non è compreso il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno durante i giri normali d'ispezione.

Art. 25.

Per le disposizioni di carattere generale sull'andamento del servizio, sull'ordinamento dei circoli, sui criteri da seguire nelle ispezioni e nella compilazione dei relativi verbali, e su quanto altro interessa l'andamento tecnico dell'ispettorato dell'industria e del lavoro, il Ministero è in facoltà di sentire l'avviso dei capi dei circoli d'ispezione riuniti in adunanza appositamente convocata.

Dalla data in cui a norma dell'art. 39 avrà effetto il passaggio del servizio di vigilanza sulle caldaie ed i recipienti di vapore dal r. corpo delle miniere all'ispettorato dell'industria e del lavoro, invece del parere del R.corpo delle miniere nei casi in cui è prescritto dal regolamento 17 agosto 1907, n. 646, modificato dal Regio decreto 26 febbraio 1911, n. 343, sarà richiesto il parere dei capi circolo riuniti in adunanza, ai termini del presente articolo. Ove ricorrano motivi d'urgenza, basta che sia richiesto singolarmente il parere dei capi di circolo più direttamente interessati.

Art. 26.

Il Ministero può assicurarsi dell'andamento del servizio in generale, come della esecuzione di particolari disposizioni anche mediante ispezioni presso i vari circoli, affidandone l'incarico sia a funzionari dell'Amministrazione centrale, sia a funzionari capi dei circoli d'ispezione.

Art. 27.

Il modello della carta di riconoscimento che i funzionari del corpo d'ispettori dell'industria e del lavoro esibiranno per provare la loro identità è determinato con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero d'agricoltura, industria e commercio e nel Bollettino dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 28.

I capi di circolo debbono presentare, non più tardi del mese di febbraio di ogni anno, un rapporto sull'attività del circolo nell'anno precedente, sui risultati delle constatazioni eseguite con tutte quelle notizie ed informazioni che saranno prescritte dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Tali rapporti saranno riuniti in volume e preceduti da un rapporto generale sul servizio d'ispezione per cura della Direzione generale della statistica e del lavoro.

Art. 29.

I vari circoli d'ispezione invieranno altresì mensilmente i dati prescritti per la pubblicazione nel Bollettino dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, nel quale vengono pure pubblicate le decisioni prese dal Ministero in merito all'applicazione delle diverse leggi operaie ed i pareri del Comitato permanente e del Consiglio superiore del lavoro.

Le pubblicazioni fatte in tale bollettino hanno valore di comunicazione ufficiale per tutti i funzionari dell'ispettorato.

Art. 30.

I prefetti, di regola e salvo motivi d'urgenza e d'ordine pubblico, debbono sentire il parere del competente circolo d'ispettorato dell'industria e del lavoro ogni volta che debbano pronunciare ordinanze o decreti che riflettono leggi la cui applicazione è sottoposta alla vigilanza dell'ispettorato, e dare ad esso comunicazione dei provvedimenti presi.

Art. 31.

Il servizio normale di vigilanza per le leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sugli infortuni e sulla Cassa di maternità è devoluto all'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle facoltà loro attribuite di accertare contravvenzioni, si terranno pertanto in rapporto con il circolo d'ispezione della rispettiva località.

I predetti ufficiali ed agenti debbono compiere gli accertamenti straordinari richiesti dai circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro.

Spetta altresì ai predetti ufficiali ed agenti di compiere gli accertamenti straordinari richiesti d'urgenza da privati o da associazioni padronali ed operaie.

Art. 32.

Quando gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziari compiono visite straordinarie a termini dell'articolo precedente,

debbono riferire al competente circolo d'ispezione i risultati delle indagini compiute.

Parimenti, per gli accertamenti richiesti dall'autorità prefettizia ai circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro, questi ultimi debbono riferire sull'esito delle visite fatte.

Art. 33.

L'attività dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non si estende, per tutte le materie indicate alla lettera *a), c), d)* dell'art. 1 della legge, alle aziende che sono sottoposte alla vigilanza del corpo reale delle miniere secondo il disposto della legge 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere.

Sono compresi nel numero di tali aziende gli impianti di prima lavorazione del minerale immediatamente collegati all'estrazione di esso che figureranno in una tabella da compilarsi dal ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale della statistica e del lavoro), sentito il parere del corpo reale delle miniere.

Sono escluse da tale disposizione le fabbriche di laterizi, di cemento e calce, che restano sottoposte alla vigilanza dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Resta però in facoltà del corpo reale delle miniere di compiere studi tecnici e statistici sull'industria siderurgica (alti forni, acciaierie e ferriere).

Art. 34.

Le prescrizioni per la sicurezza e l'igiene degli stabilimenti industriali fatte dal personale tecnico di cui all'art. 7, lettera *d)*, della legge sono considerate dagli ispettori dell'industria e del lavoro come fogli normali di prescrizione rilasciati da uno di essi, purchè redatti nella forma di cui all'art. 12 del presente regolamento ed esibiti durante la visita.

Il funzionario in tali casi ne controllerà l'esecuzione; riferirà altresì al capo del circolo sulle eventuali deficienze delle prescrizioni fatte, salvo sempre il caso di urgente pericolo o quello di prescrizioni aggiuntive necessarie per mutamenti avvenuti negli impianti.

Il capo circolo invita, quando ne sia il caso, l'associazione da cui dipende il personale di cui sopra a prendere accordi per evitare gli inconvenienti denunciati e provvede direttamente in caso che l'accordo non si stabilisca.

Art. 35.

Le associazioni di cui al precedente articolo debbono esigere dai loro soci l'osservanza delle disposizioni di prevenzione e d'igiene richieste dalle leggi e dai regolamenti preventivi, ed in caso d'inadempienza ne fanno denuncia all'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Esse debbono altresì richiedere agli industriali nuovi soci i fogli di prescrizione rilasciati dagli ispettori dell'industria e del lavoro, considerandoli come rilasciati dal loro stesso personale, in analogia alle norme di cui all'articolo precedente.

Art. 36.

Le provincie od i comuni che intendessero di istituire servizi d'ispezione locale delle leggi sul lavoro debbono sottoporre all'approvazione del Ministero di agricoltura,

industria e commercio il regolamento relativo. L'approvazione di esso potrà aver luogo per decreto ministeriale, sentito il parere del capo del circolo competente e del comitato permanente del lavoro, e con lo stesso mezzo si determineranno gli eventuali contributi agli ufficiali stessi.

Art. 37.

Le nomine degli ispettori fatte in base ai regolamenti di cui nel precedente articolo debbono essere approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e gli ispettori stessi sono considerati, per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sottoposte alla sorveglianza dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, come dipendenti dal capo del circolo d'ispezione e soggetti a tutte le norme di un ispettore governativo.

Art. 38.

Per la coordinazione dell'opera dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro con quella della cassa nazionale infortuni e dei corpi tecnici comunali e provinciali, nonché con quella dei corpi governativi incaricati della vigilanza di speciali disposizioni legislative in industrie, imprese o costruzioni soggette alla vigilanza dell'ispettorato, sarà provvisto con accordi fra le amministrazioni competenti ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 39.

Il passaggio del servizio di vigilanza sulle caldaie ed i recipienti di vapore dal corpo Reale delle miniere all'Ispettorato dell'industria e del lavoro sarà stabilito per decreto ministeriale non appena sia completato l'impianto di tutti i circoli d'ispezione.

Art. 40.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, nella prima attuazione della tabella organica annessa alla legge 22 dicembre 1912, n. 1361, potrà, sentito il parere del Comitato permanente del lavoro, nominare nei rispettivi gradi gli avventizi incaricati della vigilanza prima del 30 novembre 1912.

Gli anni del servizio prestato come incaricato saranno considerati utili agli effetti così dell'ammontare dello stipendio come del periodo di prova.

Art. 41.

Il regolamento per il personale sarà approvato con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio di stato.

Visto, d'ordine di sua maestà:

il presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI

il ministro d'agricoltura, industria e commercio
NITTI

il ministro del tesoro
TEDESCO